



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio
n. 3 del 5 febbraio 2018

Modificato con delibera di Consiglio
n. 2 del 31 gennaio 2022

Modificato con delibera di Consiglio
n. 6 del 22 luglio 2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Natura	pag. 4
art. 2 - Sede e logo	pag. 4
art. 3 - Compiti e funzioni	pag. 4
art. 4 - Potestà statutaria e regolamentare	pag. 4
art. 5 - Principi ispiratori	pag. 5
art. 6 - Pubblicità degli atti	pag. 5
art. 7 - Sistema camerale	pag. 5
art. 8 - Pari opportunità	pag. 6

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

art. 9 - Organi e Segretario Generale	pag. 6
---------------------------------------	--------

CAPO II - IL CONSIGLIO

art. 10 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo	pag. 6
art. 11 - Competenze e funzioni	pag. 7
art. 12 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri	pag. 7
art. 13 - Funzionamento	pag. 8
art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 9
art. 15 - Modalità di costituzione del Consiglio	pag. 9

CAPO III - LA GIUNTA

art. 16 - Composizione e durata del mandato	pag. 9
art. 17 - Competenze e funzioni	pag. 10
art. 18 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	pag. 11
art. 19 - Funzionamento	pag. 11

CAPO IV - IL PRESIDENTE

art. 20 - Competenze e funzioni	pag. 11
art. 21 - Il Vice Presidente della Camera di Commercio	pag. 12
art. 22 - Obbligo di astensione	pag. 12

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 23 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni	pag. 12
art. 24 - Competenze e funzioni	pag. 13

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

art. 25 - Nomina, competenze e funzioni pag. 13

CAPO II - LA STRUTTURA

art. 26 - Dirigenti: competenze e funzioni pag. 14

art. 27 - Assetto organizzativo pag. 14

art. 28 - Personale pag. 15

art. 29 - Organismo indipendente di valutazione pag. 15

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 30 - Aziende Speciali e partecipazioni pag. 15

art. 31 - Aziende Speciali pag. 16

art. 32 - Partecipazioni in Società pag. 16

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 33 - Norme di rinvio ed entrata in vigore pag. 16

Allegato A) - Composizione del Consiglio pag. 17

Allegato B) - Logo camerale pag. 18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Natura

1. La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di seguito denominata “Camera di Commercio”, nasce dall’accorpamento volontario delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi per effetto del D.M. 13 ottobre 2016.
2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, assicura lo sviluppo del sistema imprenditoriale curandone gli interessi generali. A tale scopo, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di supporto e di promozione delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.
3. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.

art. 2

Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede legale a Milano e sedi secondarie a Monza e a Lodi.
2. Il logo della Camera di Commercio è allegato al presente statuto (Allegato B).

art. 3

Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto. Ferma la possibilità di espletare tutte le funzioni elencate dalla citata legge, la Camera di Commercio dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo tutti gli strumenti necessari per supportarne e promuoverne lo sviluppo; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all’orientamento al lavoro e alle professioni, supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e il miglioramento delle condizioni ambientali.
2. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e può promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 del codice civile.
3. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte all’Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione anche con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.

art. 4

Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
2. La Camera di Commercio esercita l’autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente statuto, nelle materie di propria competenza.

3. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ed inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. I regolamenti di competenza del Consiglio ai sensi della normativa vigente sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

art. 5
Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera di Commercio si ispira altresì ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela dell'ambiente, nonché della tutela e della dignità del lavoro.
2. La Camera di Commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni degli interessi dei sistemi economici e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio informa la propria azione ad una progressiva completa digitalizzazione dell'offerta di servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.
4. La Camera di Commercio ispira inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
5. Con gli Enti territoriali di livello sub-regionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

art. 6
Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assolve agli obblighi di pubblicità legale, nel rispetto della normativa vigente, tramite l'Albo on line accessibile dal proprio sito istituzionale.
2. Le pubblicazioni avvengono secondo le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali sanciti dalla normativa di settore.

art. 7
Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.
2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere.

art. 8

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti tra i componenti nel Consiglio, devono individuare almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste all'art. 16 dello Statuto.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.
5. Nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Aziende Speciali la Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I NORME GENERALI

art. 9

Organi e Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi della Camera di Commercio possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, in ogni sede secondaria e decentrata e in ogni altro luogo deputato, laddove se ne ravvisasse l'esigenza, anche mediante collegamento in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.
3. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
4. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO II IL CONSIGLIO

art. 10

Composizione, individuazione dei settori rappresentati,
criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di membri determinato e ripartito secondo la normativa vigente.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, determinato in base al numero di imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a ventidue (22) Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.

3. Del Consiglio fanno parte inoltre tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
4. I Consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 4 del presente articolo.
6. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
7. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
8. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.
9. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

art. 11

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni con piena libertà di espressione e di voto.
3. Il Consiglio:
 - a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti di propria competenza;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati e la relazione sulla performance.
4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
5. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

art. 12

Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
3. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. mentre le cause di inconferibilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii.
4. I Consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
5. Il procedimento di sostituzione in caso di decesso, dimissioni o decadenza è regolato dall'art. 11 del D.M. 4/08/11, n. 156 e ss.mm.ii.
6. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
7. Le cause di decadenza dei Consiglieri sono regolate dall'art. 13, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
8. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un Consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di Consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
9. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
10. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

art. 13 Funzionamento

1. Il Consiglio, come previsto dalle vigenti disposizioni, si riunisce in via ordinaria per:
 - l'approvazione del Bilancio d'esercizio e della relazione sulla performance;
 - l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
 - l'approvazione del preventivo economico ed il suo eventuale aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
7. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche a meno che il Presidente non disponga diversamente nei casi previsti dal regolamento di funzionamento.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, Dirigenti o funzionari della Camera di Commercio o delle Aziende Speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.
9. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

art. 15
Modalità di costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei D.M. 4/08/11 n. 155 e n. 156 e ss.mm.ii.

CAPO III
LA GIUNTA

art. 16
Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio in applicazione delle disposizioni legislative relative agli organi collegiali, è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7).
2. Dei suddetti membri almeno quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
4. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati diversi da quelli indicati al comma 2, qualora il genere diverso non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione tra i candidati con pari numero di voti o senza voti.
5. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

art. 17
Competenze e funzioni

1. La Giunta:

- a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
- b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico e il suo aggiornamento;
- c) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse;
- d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Bilancio d'esercizio e la relazione sulla performance;
- e) approva il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- f) approva il piano triennale della performance;
- g) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
- h) delibera nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, e ss.mm.ii., sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie;
- i) delibera l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i Consigli di amministrazione e, in caso di decadenza o revoca, sostituisce i relativi componenti; dispone l'eventuale scioglimento dei Consigli di amministrazione; approva i relativi Statuti ed eventuali modifiche.
- j) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
- k) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di Commercio;
- l) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, il piano triennale del fabbisogno del personale e determina le diverse aree dirigenziali;
- m) nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e funzionamento;
- n) assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
- o) verifica, avvalendosi dell'OIV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- p) su proposta del Segretario Generale, conferisce, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, gli incarichi dirigenziali e nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
- q) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- r) delibera l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio e approva le transazioni sulle cause pendenti ed eventuali controversie stragiudiziali, fatta eccezione per quanto di competenza del Segretario generale ai sensi dell'art. 25 co. 4; delibera altresì la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- s) approva i Regolamenti che non siano di competenza del Consiglio ovvero del Segretario Generale.

2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla normativa vigente o dallo statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti.
4. Nel periodo di prorogatio la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

art. 18

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta non comportano la cessazione dalla carica di Consigliere.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

art. 19

Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale il quale esercita la funzione di Segretario di Giunta. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale o dal membro di Giunta più giovane di età.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

art. 20

Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio ad ogni effetto di legge e, in particolare, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il Presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte. Le dimissioni del Presidente hanno effetto dalla data di protocollazione delle stesse e devono essere presentate in forma scritta e comunicate sia al Consiglio camerale, sia al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni sono irrevocabili ma non comportano la decadenza da consigliere.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile;
 - c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - e) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

art. 21

Il Vice Presidente della Camera di Commercio

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

art. 22

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adoptare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 23

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla normativa vigente ed è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) membri supplenti designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Presidente della Giunta regionale.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente.
5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

art. 24

Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III

ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I

IL SEGRETARIO GENERALE

art. 25

Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 7, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
2. L'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, in base a quanto prescritto dalla normativa vigente, tra gli iscritti nell'elenco formato e tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa.
3. Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.
4. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
 - d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta

dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti. Assegna ai Dirigenti gli obiettivi annuali, il relativo budget direzionale e verifica il raggiungimento dei risultati;

- e) propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - f) adotta gli atti in ordine alla struttura organizzativa e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) adotta il piano annuale di fabbisogno del personale e i relativi provvedimenti di assunzione;
 - h) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - i) promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, nelle controversie il cui valore non superi il limite individuato con deliberazione della Giunta; se delegato dal Presidente, rappresenta la Camera di Commercio in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso, segue l'andamento delle attività giudiziarie;
 - j) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
 - k) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza che non siano di competenza del Consiglio o della Giunta.
5. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
 6. Il Vice Segretario generale, il Consigliere o il membro di Giunta più giovane di età svolge le funzioni di Segretario nel caso in cui il Segretario generale si debba assentare ovvero astenersi.

CAPO II LA STRUTTURA

art. 26

Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti e funzioni ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

art. 27

Assetto organizzativo

1. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura.
2. La struttura organizzativa opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

art. 28
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

art. 29
Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.
2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
3. Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

CAPO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30
Aziende Speciali e partecipazioni

1. Per il perseguimento della propria missione, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo Aziende Speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.

Art. 31
Aziende Speciali

1. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali senza fini di lucro, dotati di soggettività tributaria e di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri Statuti, ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio.
2. Le Aziende Speciali operano, in base ad un proprio Statuto, secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e, nel perseguimento dei propri scopi, assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse.
3. Le Aziende Speciali sono costituite nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
La Giunta delibera l'istituzione e la trasformazione delle Aziende Speciali ovvero la relativa soppressione nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. La Giunta con delibera approva i relativi Statuti ed eventuali modifiche.
4. La Camera di Commercio esercita la vigilanza sulla gestione delle Aziende Speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Ente. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende Speciali con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. La Giunta nomina e revoca gli amministratori delle Aziende Speciali, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle Aziende medesime.
6. Il Preventivo economico, il relativo aggiornamento ed il Bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di amministrazione delle Aziende Speciali e approvati dal Consiglio camerale, quali allegati al preventivo economico e al Bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.

Art. 32
Partecipazioni in Società

1. La partecipazione della Camera di Commercio in società pubbliche avviene alle condizioni e nel rispetto del Testo unico delle società in partecipazione pubblica.
2. I diritti di Socio dell'Ente vengono esercitati dalla Giunta camerale, anche per il tramite del Segretario generale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e fatti salvi i poteri e le prerogative dei Comitati di controllo analogo delle singole società in-house.
3. La nomina ovvero la designazione dei rappresentanti camerali in seno agli organi delle Società partecipate da Camera di Commercio previste dallo Statuto è di competenza della Giunta camerale che li individua tra soggetti aventi i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla normativa vigente. In caso di nomina di componenti del Consiglio ovvero della Giunta camerale il venir meno di tale carica non comporta l'automatica decadenza dall'incarico che, salvo dimissioni spontanee, continuerà fino al termine del mandato

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 33
Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Lo statuto è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore sette giorni dopo la sua pubblicazione.

Allegato A)

Composizione del Consiglio ¹

1. Il Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è composto complessivamente da 25 (venticinque) membri, dei quali 22 (ventidue) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

Settori di attività economica	Seggi finali
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	4
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	7
Totale	22

Del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi Professionisti.

¹ Consiglio 2022– 2027

(Allegato B)

Logo camerale

